

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia:** Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

### Prodotto: Chubb Easy Solutions – Light Green

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

### Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei costi che l'Assicurato deve sostenere ai sensi del Codice dell'Ambiente per attività di bonifica e bonifica ambientale in conseguenza di eventi di inquinamento, nonché della responsabilità civile che grava sull'Assicurato per danni causati a terzi in relazione a tali eventi.

 Che cosa è assicurato?	 Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ I costi di bonifica per le attività di cui all'art. 240 del Codice dell'Ambiente sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento derivante dall'attività assicurata da cui derivi l'obbligo giuridico di procedere a bonifica all'interno e/o all'esterno del sito assicurato</li><li>✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell'evento di inquinamento derivante dall'attività assicurata, comprese le spese legali</li><li>✓ I costi di bonifica ambientale per le attività di cui all'Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell'Ambiente, sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento derivante dall'attività assicurata, da cui derivi l'obbligo giuridico di procedere a bonifica ambientale all'interno e/o all'esterno del sito assicurato</li></ul> <p>La perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio dell'Assicurato in conseguenza dell'interruzione dell'attività a causa di un evento di inquinamento (facoltativa)</p> <p>Le spese di decontaminazione dei beni propri (facoltativa)</p> <p>La responsabilità civile a carico dell'Assicurato per fatto di appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel sito assicurato (facoltativa)</p> <p>I danni prodotti da fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nel sito assicurato in serbatoi interrati (facoltativa)</p> <p>Le spese di messa in sicurezza operativa (facoltativa)</p> <p>L'Assicuratore risarcisce i danni fino a importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimale).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✗ Danni derivanti da materiali esistenti in natura</li><li>✗ Danni derivanti da contaminazione di amianto e piombo</li><li>✗ Danni derivanti da circostanze note all'Assicurato</li><li>✗ Danni derivanti da contaminazione radioattiva</li><li>✗ Danni derivanti da campi elettromagnetici</li><li>✗ Danni derivanti da violazione consapevole di leggi o norme di condotta</li><li>✗ Danni derivanti da insufficiente manutenzione degli impianti</li><li>✗ Spese sostenute per le attività di messa in sicurezza operativa</li></ul> <p>Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esauritivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.</p>

### Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura opera su base "claims made and reported", vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché l'evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattività eventualmente concordata, e l'eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall'Assicurato durante il periodo assicurativo
- ! La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore
- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti in relazione alle singole garanzie



## Dove vale la copertura?

✓ Italia



## Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Qualora il sito assicurato sia oggetto di provvedimento di sospensione o chiusura dell'attività assicurata o venga ceduto a terzi, è necessario darne comunicazione scritta all'Assicuratore entro 3 giorni
- Denunciare all'Assicuratore per iscritto l'evento di inquinamento non appena possibile ed in ogni caso non oltre 3 giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza
- Fornire all'Assicuratore una descrizione dettagliata dell'evento di inquinamento nonché ogni informazione e/o documentazione rilevante ai fini della valutazione del sinistro da parte dell'Assicuratore



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdetta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso esercitabile da entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni denuncia di sinistro, tramite lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

# Assicurazione Rischi Ambientali

CHUBB®

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

**Impresa:** Chubb European Group SE

**Prodotto:** Chubb Easy Solutions – Light Green

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Dannii), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – [italy@pec.chubb.com](mailto:italy@pec.chubb.com) -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. [info.italy@chubb.com](mailto:info.italy@chubb.com) – [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al **31 Dicembre 2022** è pari a **€ 2.850.217.347** e comprende il capitale sociale pari a **€ 896.176.662** e le riserve patrimoniali pari a **€ 1.954.040.685**. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al **177%**, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a **€ 1.586.570.350** e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a **€ 2.805.573.061**. Il requisito patrimoniale minimo è pari a **€ 713.956.658**. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Dannii.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione**

Garanzia Postuma	In caso di mancato rinnovo della polizza, possibilità di attivare un periodo aggiuntivo per la denuncia del sinistro fino a 36 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo, ad un premio aggiuntivo concordato con l'Impresa e non eccedente il 200% del premio annuo.
Amianto	Copertura dei costi di bonifica e dei costi di bonifica ambientale per danni conseguenti ad inquinamento di amianto a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali
Committenza del Trasporto	Copertura dell'importo che l'assicurato sia legalmente tenuto a risarcire per lesioni personali e danni materiali derivanti da un evento di inquinamento causato da prodotti, merci o rifiuti dell'Assicurato durante il trasporto su strada e ferrovia operato da terzi da uno dei siti assicurati verso una destinazione finale all'interno della comunità europea
Carico e scarico con mezzi meccanici propri presso terzi	Copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici propri, di cui è riportata la targa in polizza
Terrorismo	Copertura dei danni o spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di terrorismo

RC Incrociata	Qualora più soggetti siano qualificati come assicurati, in caso di danni a terzi cagionati da un assicurato ad un altro assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia assicurato ma parte terza
RC Personale	Copertura del Preposto Responsabile della tutela ambientale e della sicurezza dei siti assicurati in relazione alla responsabilità civile di tale soggetto come se questa fosse stata rivolta contro l'Assicurato stesso



## Che cosa non è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Danni derivanti da aerei, natanti, veicoli</li> <li>✗ Danni derivanti da cose in consegna, custodia e/o controllo dell'Assicurato o suoi dipendenti</li> <li>✗ Danni derivanti da condizioni sfavorevoli di mercato</li> <li>✗ Danni derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale</li> <li>✗ Danni derivanti da eventi di inquinamento precedenti la data di retroattività o successivi alla data di retroattività inversa concordate con l'Impresa</li> <li>✗ Danni derivanti da guerra, sabotaggi, invasione, ribellione, rivoluzione, insurrezione</li> <li>✗ Danni derivanti da merci, prodotti o rifiuti trasportati per conto dell'Assicurato (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura)</li> <li>✗ Multe, ammende, sanzioni amministrative, danni punitivi e penali contrattuali</li> <li>✗ Lesioni fisiche subite da prestatori di lavoro</li> <li>✗ Danni derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo dei prodotti</li> <li>✗ Danni derivanti da prodotti associati con qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante</li> <li>✗ Danni derivanti da veicoli a propulsione meccanica (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura)</li> <li>✗ Danni il cui obbligo di risarcimento sia stato contrattualmente assunto dall'Assicurato senza che gli derivi comunque dalla legge</li> <li>✗ Danni derivanti da serbatoi interrati (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura)</li> <li>✗ Danni derivanti da spese interne sostenute dall'Assicurato per prestazioni o servizi effettuati da prestatori di lavoro</li> <li>✗ Danni derivanti da terrorismo (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura)</li> <li>✗ Danni derivanti da qualunque indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione del sito assicurato, o comunque richieste dalle norme edilizie, effettuate preso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato</li> <li>✗ Eventi o pericoli di inquinamento in siti dismessi</li> <li>✗ Spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione</li> <li>✗ La diminuzione di reddito derivante dai costi fissi relativi alle retribuzioni degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili di reparto e dei dipendenti con contratto a termine sostenuti nel periodo di interruzione dell'attività</li> <li>✗ Costi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza derivanti da comportamenti di terzi (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura)</li> <li>✗ Danni causati dall'attività assicurata svolta all'esterno dello stabilimento</li> <li>✗ Danni derivanti dall'alterazione di carattere genetico trasmissibili</li> <li>✗ Danni derivanti da proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti offshore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi</li> <li>✗ Importi stabiliti in via equitativa e/o equivalente dal giudice</li> <li>✗ Danni derivanti da organismi geneticamente modificati</li> <li>✗ Danni derivanti a terzi da difetto di merci o prodotti (RC Prodotti)</li> <li>✗ Danni derivanti da malfunzionamento del sistema informativo</li> <li>✗ Spese derivanti da inquinamento originatosi attraverso pozzi perdenti</li> <li>✗ Costi per le attività di indagine imposte dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento o per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, se l'evento di inquinamento non è indennizzabile ai sensi di polizza</li> </ul>
-----------------------	---



## Ci sono limiti di copertura?

! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponesse a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.



## Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al Dip Danni</li> <li>- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione</li> </ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
<b>Dichiarazione inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge</li> <li>- Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La polizza non prevede casi di rimborso del premio</li> </ul>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</li> <li>- Non sono previsti periodi di carenza contrattuale</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento.



## Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15.7%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a> L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</a> In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliero il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a> .

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Chubb Easy Solutions  
Polizza Light Green  
Contratto di Assicurazione Rischi Ambientali  
Ed. 01/2024

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®



## Definizioni di Polizza

I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono il significato seguente:

1. **ATTIVITÀ ASSICURATA:** le attività elencate al punto 6 della Scheda di Polizza;
2. **ASSICURATO:** il **Contraente** e ogni ulteriore società partecipata e/o controllata dal **Contraente** qualora espressamente indicata come Assicurato Addizionale al punto 8 della Scheda di Polizza. Si precisa che gli Assicurati Addizionali non saranno considerati terzi fra di loro, salvo che sia operante la Garanzia H di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali".
3. **ATTIVITÀ DI BONIFICA:** le attività di:
  - a) messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**;
  - b) abbattimento, rimozione, raccolta, trattamento, neutralizzazione, contenimento o isolamento, messa in sicurezza permanente di cui all'art. 240, comma 1, lett. o) del **Codice dell'Ambiente**;
  - c) indagine, studio, ricerca, caratterizzazione, quantificazione, monitoraggio di un **Evento di Inquinamento** che abbia dato origine ad un **Inquinamento**, nella misura in cui le stesse siano richieste dalla **Legge a Tutela dell'Ambiente** nei limiti e a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una **Disposizione dell'Autorità** sulla base delle **Leggi a Tutela dell'Ambiente**;
  - d) misure di prevenzione di cui agli articoli 240, comma 1, lett. i) e 302 del **Codice dell'Ambiente** e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.
4. **ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE:** le riparazioni del **Danno Ambientale**, primarie, complementari e compensative di cui all'Allegato 3 alla Parte VI del **Codice dell'Ambiente**, nei limiti e a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una **Disposizione dell'Autorità** sulla base delle **Leggi a Tutela dell'Ambiente**. Ai fini della presente **Polizza** rilevano unicamente le **Attività di Bonifica Ambientale** che siano state eseguite direttamente dall'**Assicurato** o da altri su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente **Polizza**, ovvero siano state eseguite dall'**Autorità Competente** che agisca poi in via di regresso nei confronti dell'**Assicurato**. In tale ultimo caso, i **Costi di Bonifica** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**.
5. **AUTORITÀ COMPETENTE:** qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia o ente amministrativo, od organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla **Legge a Tutela dell'Ambiente**.
6. **CIRCOSTANZA NOTA:** un **Evento o Pericolo Attuale di Inquinamento** antecedente la data di effetto del **Periodo di Assicurazione**, che un qualsiasi **Preposto Responsabile** conosca, o avrebbe dovuto conoscere, al momento della stipula della **Polizza**.
7. **CODICE DELL'AMBIENTE:** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
8. **COSTI DI BONIFICA:**
  - a) le spese relative alle **Attività di Bonifica** sostenute direttamente dall'**Assicurato** con il consenso scritto dell'**Assicuratore** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, ovvero fatti valere nei confronti dello stesso **Assicurato** dall'**Autorità Competente** in via di regresso. Nel caso di azione di regresso dell'**Autorità Competente**, i **Costi di Bonifica** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**;
  - b) le **Spese di Sostituzione**.

Il termine comprende i **Costi di Prevenzione** e le spese di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.

**9. COSTI DI BONIFICA AMBIENTALE:** le spese relative alle **Attività di Bonifica Ambientale**, sostenute direttamente dall'**Assicurato** con il consenso scritto dell'**Assicuratore** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, ovvero fatti valere dall'**Autorità Competente** in via di regresso. In caso di regresso dall'**Autorità Competente** i **Costi di Bonifica Ambientale** saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**.

**10. COSTI DI PREVENZIONE:** le spese, indennizzabili ai sensi della presente **Polizza**, sostenute per l'attuazione di misure di prevenzione da sostenersi in caso di un **Pericolo Attuale di Inquinamento**, al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un **Evento**, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del **Codice dell'Ambiente**.

**11. DANNO AMBIENTALE:** il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata, come definito all'art. 300 del **Codice dell'Ambiente** in relazione al quale l'**Assicurato** è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il **Codice dell'Ambiente**.

**12. DANNI A TERZI:** danni involontariamente causati a un terzo derivanti da:

- a) lesioni fisiche; e/o
- b) danni materiali; e/o
- c) perdite conseguenti ad un'interruzione di attività;

come in dettaglio meglio specificato ai punti 1), 2) e 3) della Garanzia C cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali".

**13. DATA DI RETROATTIVITÀ:** la data antecedente alla data di effetto del **Periodo di Assicurazione**, indicata al punto 4 della Scheda di Polizza, da cui decorre il **Periodo di Retroattività** e rilevante allorquando una o più coperture della presente **Polizza** coprano anche gli **Eventi** originatisi prima della decorrenza del **Periodo di Assicurazione**. Qualora al punto 4 della Scheda di Polizza non sia indicata alcuna data, la **Data di Retroattività** coincide con la data di effetto del primo **Periodo di Assicurazione**, pertanto non vi sarà applicazione di alcun **Periodo di Retroattività**.

**14. DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ:** qualsiasi ordine avente ad oggetto un'**Attività di Bonifica** o un'**Attività di Bonifica Ambientale** imposto dall'**Autorità Competente** a causa di un **Evento**, mediante un provvedimento conforme alla **Legge a Tutela dell'Ambiente**.

**15. EVENTO:** un **Evento di Inquinamento** o un **Evento di Inquinamento Ambientale**.

**16. EVENTO DI INQUINAMENTO:** un evento da cui derivi o si origini un **Inquinamento**, a seguito del quale insorge a carico dell'**Assicurato** l'obbligo giuridico di eseguire le **Attività di Bonifica** e/o la responsabilità civile nei confronti di terzi.

**17. EVENTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE:** un evento da cui derivi o si origini un **Danno Ambientale**, a seguito del quale insorge a carico dell'**Assicurato** l'obbligo giuridico di eseguire le **Attività di Bonifica Ambientale**.

**18. FRANCHIGIA:** la parte di danno, definita in importo o percentuale di scoperto, che rimane a carico dell'**Assicurato** e il cui valore è indicato nella Scheda di Polizza.

**19. FUNGHI:** qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo.

**20. INQUINAMENTO:** lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, la migrazione o il versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, **Funghi**, alcaloidi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), o nelle o sulle strutture o edifici posti su questo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, anche in caso di evento graduale e storico, purché non determinato da materiali esistenti in natura.

**21. INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ:** la parziale o totale sospensione dell'attività svolta dall'**Assicurato** presso il **Sito Assicurato** derivante da un **Evento di Inquinamento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**.

**22. LEGGE A TUTELA DELL'AMBIENTE:** qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regolamenta la responsabilità dell'**Assicurato** in caso di **Evento**, ivi incluso il **Codice dell'Ambiente**.

**23. NORME EDILIZIE:** qualsiasi legge che regolamenti lo sviluppo, il cambio di destinazione d'uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso.

**24. PERDITA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ:** la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio, che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in conseguenza a un'**Interruzione di Attività**.

**25. PERICOLO ATTUALE DI INQUINAMENTO:** la minaccia imminente di **Inquinamento** e/o **Danno Ambientale** o danno alla salute derivante da un evento, un atto o un'omissione imputabile all'**Attività Assicurata**.

**26. PERIODO DI ASSICURAZIONE:** il periodo di tempo tra la data di effetto e scadenza specificate al punto 2 della Scheda di Polizza, o ogni altro periodo successivo di 12 mesi che ne segue (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato con appendice), soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di **Polizza** o delle norme di legge.

**27. PERIODO DI GARANZIA POSTUMA:** il periodo di tempo successivo al **Periodo di Assicurazione** entro il quale l'**Assicurato** può denunciare all'**Assicuratore** i **Sinistri** coperti ai sensi della presente **Polizza**, come meglio descritto alla Garanzia Q di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie di Polizza" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali".

**28. PERIODO DI RETROATTIVITÀ:** il periodo di copertura decorrente dalla **Data di Retroattività**;

**29. POLIZZA:** il presente contratto di assicurazione, comprensivo delle sue eventuali appendici e della Proposta Questionario qualora fornita.

**30. PREPOSTO RESPONSABILE:** qualsiasi amministratore, socio, dirigente o altro dipendente dell'**Assicurato** che sia, o che è stato, responsabile della materia riguardante la tutela ambientale e la sicurezza dei **Siti Assicurati**.

**31. PRESTATORI DI LAVORO:** le persone fisiche di cui l'**Assicurato** si avvale sulla base di un contratto di lavoro subordinato. Il termine comprende inoltre i prestatori di lavoro non dipendenti o i lavoratori temporanei intesi come:

- a) i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
- b) i supervisori e i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
- c) le figure professionali di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi);
- d) ogni persona fisica della quale l'**Assicurato** si avvale temporaneamente in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione ai dipendenti dell'**Assicurato** per tutta la durata del contratto o accordo;
- e) i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'**Assicurato**.

**32. PRODOTTI:** merci o prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dall'**Assicurato**, incluse confezioni, accessori o attrezzi connessi a tali merci o prodotti.

**33. RICHIESTA DI RISARCIMENTO:** una richiesta di risarcimento per **Danni a Terzi**, avanzata per iscritto da un terzo.

**34. SERBATOI INTERRATI:** qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10% del proprio volume, la cui presenza era conosciuta dal **Preposto Responsabile** prima della data di effetto del **Periodo di Assicurazione**.

**35. SINISTRO:** un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** o una **Richiesta di Risarcimento**.

**36. SITI ASSICURATI:** i siti elencati al punto 7 della Scheda di Polizza di proprietà dell'**Assicurato**, ovvero dallo stesso locati o affittati per l'esecuzione delle **Attività Assicurate**.

**37. SPESE DI SOSTITUZIONE:** le spese necessariamente sostenute ai fini della riparazione o della sostituzione di beni immobili o strutture danneggiati da un **Evento di Inquinamento**.

**38. TERRORISMO:**

- a) un atto di forza o di violenza; o
- b) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente; o
- c) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto,

laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere o manifestare la propria opposizione a una filosofia o un'ideologia. Il termine comprende tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del Paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.

## Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali

### Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie di Polizza

#### 1.1 Danni all'Interno del Sito Assicurato

Garanzia A. Costi di Bonifica Derivanti dall'Attività Assicurata

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica** causati da un **Evento di Inquinamento**, in relazione ai quali insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica** all'interno del **Sito Assicurato**, a condizione che l'**Inquinamento** oggetto delle **Attività di Bonifica** derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

#### 1.2 Danni all'Esterno del Sito Assicurato

Garanzia B. Costi di Bonifica all'Esterno del Sito Derivanti dall'Attività Assicurata

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica** causati da un **Evento di Inquinamento**, in relazione ai quali insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica** all'esterno del **Sito Assicurato**, a condizione che l'**Inquinamento** oggetto delle **Attività di Bonifica** derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

Garanzia C. Responsabilità Civile Ambientale per Attività Assicurate

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dalle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per **Danni a Terzi** intesi come:

- 1) morte, malattia, lesioni personali; e/o
- 2) danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti. Sono compresi nei danni materiali i **Costi di Bonifica** direttamente sostenuti da un terzo in relazione alle **Attività di Bonifica** e in esecuzione di una **Disposizione dell'Autorità**, nei casi in cui l'obbligo di procedere alle **Attività di Bonifica** gravi in ultima istanza sull'**Assicurato** in quanto abbia cagionato l'**Evento di Inquinamento**. In tal caso i **Costi di Bonifica** saranno indennizzati nei limiti in cui sarebbero stati ragionevolmente indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'**Assicurato**; e/o
- 3) danno conseguente ad un'interruzione di attività, che sia derivante da un'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di un terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose indennizzabili a termini di **Polizza**,

che abbia involontariamente cagionato a terzi in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** imputabile all'**Assicurato**, a condizione che tali **Danni a Terzi** subiti dal terzo siano conseguenza di un **Evento di Inquinamento** che derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

#### 1.3 Danno Ambientale

Garanzia D. Danno Ambientale

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dai **Costi di Bonifica Ambientale** causati da un **Evento di Inquinamento Ambientale** da cui insorga in capo all'**Assicurato** l'obbligo giuridico di procedere alle **Attività di Bonifica Ambientale** all'interno o all'esterno del

**Sito Assicurato**, a condizione che il **Danno Ambientale** oggetto delle **Attività di Bonifica Ambientale** derivi dall'**Attività Assicurata** e sia originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto i **Siti Assicurati**.

#### 1.4 Ulteriori Garanzie Opzionali (valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Garanzia E. Perdite da Interruzione dell'Attività dell'Assicurato (Business Interruption)  
L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dalla **Perdita da Interruzione di Attività**, a condizione che l'**Interruzione di Attività** sia causata da una **Disposizione dell'Autorità** in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** derivante dall'**Attività Assicurata** e indennizzabile ai sensi di **Polizza**.

La **Perdita da Interruzione di Attività** verrà determinata come segue:

- relativamente alla riduzione del Volume di Affari: l'importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di Affari, durante il Periodo di Indennizzo, rispetto al Volume di Affari di Riferimento;
- relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di Affari che si sarebbe verificata, durante il Periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo all'ammontare della riduzione del Volume di Affari in tal modo evitata, fermo quanto di seguito stabilito,

al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto Lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza dell'**Evento di Inquinamento** durante il Periodo di Indennizzo.

Il calcolo della **Perdita Da Interruzione di Attività** dovrà avvenire anche in applicazione di quanto segue:

- se il Limite di Indennizzo è inferiore all'importo ottenuto applicando la Percentuale di Profitto Lordo al Volume di Affari Annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo Periodo di Indennizzo superi i 12 mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione;
- se durante il Periodo di Indennizzo l'**Assicurato** venderà Merce o presterà servizi in ubicazione diversa dal **Sito Assicurato**, sia direttamente sia per tramite altrui, quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di Affari durante il Periodo di Indennizzo;
- se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente **Polizza** (essendo stati detratti nello stabilire il Profitto Lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto Lordo e lo stesso Profitto Lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Ai fini di quanto sopra stabilito, i termini utilizzati assumono il significato indicato di seguito (con l'avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.):

“Merce”: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili;

“Volume di Affari”: quanto pagato o pagabile all'**Assicurato** per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata in un **Sito Assicurato**;

“Profitto Lordo”: la differenza fra l'ammontare del Volume di Affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di Merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'**Assicurato**;

“Periodo di Carenza”: il periodo di tempo successivo al verificarsi di un'**Interruzione di Attività**, indicato al punto 3.b della Scheda di Polizza. Con riferimento alla presente garanzia, il Periodo di Carenza varrà pertanto quale **Franchigia** temporale;

“Periodo di Indennizzo”: il periodo che decorre dalla scadenza del Periodo di Carenza per la durata massima non superiore ai giorni consecutivi indicati al punto 3.b della Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della **Polizza** avvenuti posteriormente alla data della **Disposizione dell'Autorità**.

“Percentuale di Profitto Lordo”: il rapporto tra il Profitto Lordo ed il Volume di Affari ricavati durante l’anno finanziario immediatamente precedente la data della **Disposizione dell'Autorità**, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;

“Volume di Affari Annuo”: il Volume di Affari durante 12 mesi immediatamente precedenti la data dell’**Evento di Inquinamento**, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;

“Volume di Affari di Riferimento”: il Volume di Affari durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data della **Disposizione dell'Autorità** che determina la sospensione dell’attività, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati ed opportunamente aumentato quando il Periodo di Indennizzo ecceda i 12 mesi.

Gli aggiustamenti previsti dalle precedenti definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore interno o esterno che influenzhi l’attività stessa sia prima che dopo l’**Evento di Inquinamento** o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione della Percentuale di Profitto Lordo, del Volume di Affari Annuo e del Volume di Affari di Riferimento rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data della **Disposizione dell'Autorità** che ha determinato la sospensione dell’attività, se questa non fosse avvenuta.

#### Garanzia F. Spese di Messa in Sicurezza Operativa

L’assicurazione è estesa alla copertura delle spese per gli interventi di messa in sicurezza operativa di cui all’art. 240, comma 1, lett. n) del **Codice dell'Ambiente**.

#### Garanzia G. Responsabilità Civile Personale

L’assicurazione prestata con la presente **Polizza** vale anche per la responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro** mentre operano per conto dell’**Assicurato**.

Ai fini della presente garanzia i **Prestatori di Lavoro** sono considerati terzi fra di loro.

Qualora il **Preposto Responsabile** non sia dipendente dell’**Assicurato**, la presente Garanzia opera in eccesso alle polizze personali dallo stesso stipulate e, comunque, sempre limitatamente all’attività svolta per conto dell’**Assicurato**.

#### Garanzia H. Responsabilità Civile Incrociata

Qualora più società o enti rientrino nella definizione di **Assicurato**, in caso di **Danni a Terzi** cagionati da un **Assicurato** ad un altro **Assicurato**, la parte danneggiata reclamante il danno non verrà considerata un **Assicurato** ma un terzo, fermo restando che il Limite di Indennizzo per **Sinistro** rimane unico a tutti gli effetti.

#### Garanzia I. Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione)

L’assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di **Inquinamento** di beni mobili o immobili di proprietà dell’**Assicurato** e/o di terzi che si trovino all’interno del **Sito Assicurato** al momento in cui si verifica l’**Evento di Inquinamento** indennizzabile ai sensi di **Polizza**.

In caso di operatività della presente Garanzia, l’Esclusione E “Cose Sotto Custodia e/o Controllo” di cui all’art. 2 “Esclusioni” sarà conseguentemente inefficace con riferimento ai beni contenuti nel **Sito Assicurato**.

#### Garanzia J. Responsabilità per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori

Premesso che l'**Assicurato** può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone parte delle **Attività Assicurate**, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti alla sua attività, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'**Assicurato** per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel **Sito Assicurato**.  
L'assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

- Garanzia K.** **Carico e Scarico Con Mezzi Meccanici Propri Presso Terzi**  
L'assicurazione è estesa ai danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi con l'utilizzo di mezzi meccanici propri, indicati alla lettera K del punto 3 della Scheda di Polizza.
- Garanzia L.** **Committenza del Trasporto**  
A parziale deroga dell'Esclusione L "Merce Trasportata/Caricata/Scarcata" e O "Prodotti" di cui all'art. 2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa a tenere indenne l'**Assicurato** delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per un fatto accidentale da cui siano involontariamente derivati lesioni personali o danni materiali a tali terzi in conseguenza di un **Evento di Inquinamento** causato da prodotti, merci o rifiuti dell'**Assicurato** durante il trasporto degli stessi, su strada o ferrovia, commissionato a soggetti non dipendenti e con mezzi non di proprietà dell'**Assicurato** da uno dei **Siti Assicurati** verso qualunque destinazione finale all'interno dell'Unione Europea.  
Dalla presente Garanzia sono escluse le attività di carico/scarico con mezzi meccanici.  
Si precisa che la presente Garanzia opera in Differenza di Limiti (D.I.L.) ad esaurimento del limite di indennizzo della polizza RC Auto del vettore, e in Differenza di Condizioni (D.I.C.) rispetto alla medesima copertura. In caso di inesistenza, invalidità o inefficacia della polizza RC Auto, la Garanzia s'intende operante con l'applicazione della **Franchigia** indicata al punto 3.b) della Scheda di Polizza.  
Si precisa inoltre che la presente Garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'**Assicurato** in qualità di Committente.
- Garanzia M.** **Amianto**  
A parziale deroga dell'Esclusione C "Amianto/Asbesto e Piombo" di cui all'art. 2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad inquinamento da amianto anche a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali.
- Garanzia N.** **Terrorismo**  
A deroga dell'Esclusione S "Terrorismo" di cui all'art. 2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa anche ai danni o alle spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di **Terrorismo**.
- Garanzia O.** **Siti Dismessi**  
A parziale deroga dell'Esclusione V "Siti Dismessi" di cui all'art. 2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni derivanti o originati da un **Evento** o da una situazione di **Pericolo Attuale di Inquinamento** che siano in qualsiasi modo relativi, derivanti o originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un **Sito Assicurato** precedentemente di proprietà dell'**Assicurato**, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato (sempre in vigore di polizza) sino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**, riconducibili alla gestione dell'**Assicurato**, esclusa l'attività corrente gestita da terzi.
- Garanzia P.** **Serbatoi Interrati**  
A parziale deroga dell'Esclusione Q "Serbatoi Interrati" di cui all'art. 2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nel **Sito Assicurato**

in:

- 1) **Serbatoi Interrati** a parete singola di età inferiore ai 30 anni, purché, se si tratta di **Serbatori Interrati** di età superiore ai 5 anni, sia documentata l'effettuazione di prove o verifiche di tenuta, con esito positivo, ripetute con frequenza annuale;
- 2) **Serbatoi Interrati** a doppia parete di età inferiore ai 30 anni, purché, se si tratta di **Serbatori Interrati** di età superiore ai 10 anni, sia documentata l'effettuazione di prove o verifiche di tenuta, con esito positivo, ripetute con frequenza biennale o i serbatoi siano dotati di sistemi di contenimento.

**Garanzia Q.****Garanzia Postuma**

Qualora la presente **Polizza** non venga rinnovata, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, e purché non venga sostituita, in tutto o in parte, da altra polizza di contenuto analogo o similare stipulata con altro assicuratore, l'**Assicurato** avrà diritto a un **Periodo di Garanzia Postuma** pari ai giorni indicati alla lettera Q del punto 3 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla data di mancato rinnovo della presente **Polizza**, durante il quale l'**Assicurato** potrà denunciare all'**Assicuratore**:

- a) gli **Eventi e/o i Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo; e/o
- b) le **Richieste di Risarcimento** ricevute durante il **Periodo di Garanzia Postuma** purché relative ad **Eventi di Inquinamento** originatisi e denunciati prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo.

Il **Contraente** potrà altresì acquistare, ad un premio che verrà stabilito dall'**Assicuratore** su richiesta del **Contraente** ma che non potrà eccedere il 200% dell'ultimo premio annuo di **Polizza**, un **Periodo di Garanzia Postuma** di 36 mesi (consecutivi) a decorrere dalla data di mancato rinnovo della presente **Polizza**, per denunciare le **Richieste di Risarcimento** ricevute durante il **Periodo di Garanzia Postuma** purché relative ad **Eventi di Inquinamento** originatisi e denunciati prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo. Tale facoltà dovrà necessariamente essere esercitata dall'**Assicurato** per iscritto prima della data di scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Resta in ogni caso inteso che:

- 1) quanto previsto nella presente Garanzia non incrementa o ricostituisce il Limite di Indennizzo stabilito in **Polizza**, né estende il **Periodo di Assicurazione**; e
- 2) i **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** durante il **Periodo di Garanzia Postuma** saranno considerati come se fossero stati denunciati l'ultimo giorno del **Periodo di Assicurazione** che precede il mancato rinnovo.

**Art. 2. Esclusioni**

La presente **Polizza** non copre qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso a o consistente in:

**A. Aerei/Natanti/Veicoli:**

proprietà, possesso, controllo o utilizzo, sia da parte dell'**Assicurato** che da parte di terzi operanti per suo conto, di:

- i. un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- ii. un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciati.

La presente esclusione non si applica in relazione a quanto coperto dalla Garanzia L "Comittenza del Trasporto" e Garanzia K "Carico e Scarico Con Mezzi Meccanici Propri Presso Terzi" di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali", qualora operanti.

**B. Materiali Esistenti in Natura:**

presenza, o richiesta di rimozione, di materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'**Attività Assicurata**, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima **Attività Assicurata**;

C. Amianto/Asbesto e Piombo:

- i. amianto/asbesto o materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
- ii. piombo o materiali contenenti piombo,

quando i predetti materiali siano presenti sopra o nelle strutture e/o edifici presenti nei **Siti Assicurati**.

La presente esclusione non si applica ai **Costi di Bonifica** del suolo, sottosuolo o delle acque sotterranee.

D. Circostanze Note:

**Circostanze Note**, ad eccezione di una **Circostanza Nota** espressamente coperta dalla Polizza con condizione particolare o appendice.

E. Cose in Custodia e/o Controllo:

perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene, inclusi i veicoli utilizzati durante il trasporto, di proprietà dell'**Assicurato** o sotto la custodia o controllo dell'**Assicurato** o di un suo **Prestatore di Lavoro** o incaricato, salvo che tali danni siano relativi ai **Costi di Bonifica**.

La presente esclusione non si applica a quanto coperto dalla Garanzia I "Beni di Proprietà (Spese di Decontaminazione)" di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali", qualora operante.

F. Condizioni Sfavorevoli di Mercato:

riduzioni del volume d'affari che derivino da sfavorevoli condizioni di mercato determinate da **Inquinamento** o un **Danno Ambientale**.

G. Consulenza:

prestazione o mancata prestazione di consulenze, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo.

H. Contaminazione Radioattiva:

- i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo;
- ii. esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra,

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

I. Data di Retroattività o Continuazione di Eventi Precedenti:

- i. **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi prima della **Data di Retroattività**, anche se l'**Evento** o l'**Inquinamento** o **Danno Ambientale** vengono scoperti durante il **Periodo di Assicurazione**;
- ii. **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi dopo la **Data di Retroattività** qualora costituiscano la continuazione di **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi prima di tale data.

J. Campi Elettromagnetici:

generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).

K. Guerra:

guerra, sabotaggi, atti di invasione di popoli stranieri e ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse azioni militari o colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di effetto del **Periodo di Assicurazione**.

L. Merce Trasportata/Caricata/Scaricata:

merci, prodotti o rifiuti trasportati dall'**Assicurato** o per conto dell'**Assicurato**. La presente esclusione non si applica qualora l'attività di trasporto condotta dall'**Assicurato** o da un terzo per conto dell'**Assicurato** rientri nella descrizione di **Attività Assicurata**, con l'indicazione specifica al punto 6 della Scheda di Polizza dei beni, prodotti o rifiuti il cui trasporto è oggetto di copertura, nonché dei mezzi propri dell'**Assicurato** utilizzabili ai fini delle operazioni di carico/scarico con mezzi meccanici oggetto di copertura (qualora non sia incaricato un terzo). Tuttavia, qualora l'attività di carico/scarico con mezzi meccanici rientri nell'**Attività Assicurata**, l'assicurazione non sarà operante qualora tali merci, prodotti o rifiuti non siano nel controllo dell'**Assicurato** o di chi è incaricato del trasporto per conto dell'**Assicurato** o siano stati già consegnati a terzi, ovvero quando il terzo incaricato non abbia adeguata licenza di trasporto.

M. Multe, Ammende e Penalità:

o consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.

N. Prestatori di Lavoro:

**Lesioni Fisiche** subite da qualsiasi **Prestatore di Lavoro** in occasione della prestazione dell'attività lavorativa.

O. Prodotti:

- i. riparazione, sostituzione o richiamo di qualunque **Prodotto**;
- ii. qualsiasi **Prodotto** relativo e/o associato a un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante;
- iii. qualsiasi **Prodotto** relativo e/o associato a un qualunque veicolo a propulsione meccanica (la presente esclusione non si applica in relazione alla Garanzia L "Committenza del Trasporto", qualora operante).

P. Responsabilità Contrattualmente Assunte:

responsabilità assunte dall'**Assicurato** con un contratto o accordo, salvo il caso in cui la responsabilità dell'**Assicurato** sussisterebbe comunque per legge anche in assenza di tale contratto o accordo;

Q. Serbatoi interrati:

**Inquinamento** causato da **Serbatoi Interrati**:

- i. la presenza dei quali era nota al **Preposto Responsabile** prima della data di effetto del **Periodo di Assicurazione** e non sia stata dichiarata per iscritto all'**Assicuratore**; e
- ii. che non siano stati rimossi prima della data di effetto del **Periodo di Assicurazione**; e
- iii. che non siano espressamente coperti con condizione particolare o appendice.

R. Spese Interne:

o consistenti in spese sostenute dall'**Assicurato** per prestazioni e/o servizi effettuati da **Prestatori di Lavoro** o altro personale salariato.

S. Terrorismo:

- i. un atto di **Terrorismo**;
- ii. qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in altro modo connessa a un atto di **Terrorismo**.

Qualora, in forza della presente esclusione, l'**Assicuratore** consideri un **Sinistro** non coperto dalla presente **Polizza**, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

T. Dolo o Violazioni Intenzionali:

inosservanza consapevole o violazione dolosa o intenzionale:

- i. da parte dell'**Assicurato** o di un **Preposto Responsabile** di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive od ordini amministrativi emanati da un'**Autorità Competente**, nonché qualsiasi provvedimento esecutivo di natura giudiziaria o amministrativa;
- ii. di qualunque obbligo di porre in essere, successivamente alla scoperta di un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** coperto dalla presente **Polizza**, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'**Inquinamento** o del **Danno Ambientale**;
- iii. di qualunque obbligo di porre in essere tutte le misure ragionevoli atte a prevenire o evitare il verificarsi di un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** coperto dalla presente **Polizza**.

**U. Ispezioni Volontarie:**

- i. qualsiasi indagine o ispezione volontaria;
- ii. qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione o comunque connessa a **Norme Edilizie**,

presso, su o in relazione a qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'**Assicurato**.

La presente esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'**Assicurato** presso tali siti.

**V. Siti Dismessi:**

un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento** in qualsiasi modo relativi, derivanti od originati da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un **Sito Assicurato** precedentemente di proprietà dell'**Assicurato**, ovvero da questi locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato, quando l'**Evento** o il **Pericolo Attuale di Inquinamento** abbiano avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale **Sito Assicurato**.

**W. Manutenzione Insufficiente:**

insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti a prevenire o contenere l'**Evento**.

**X. Miglioramenti o Aggiunte:**

spese effettuate a titolo di miglioramento o aggiunte. La presente esclusione si applica esclusivamente alle **Spese di Sostituzione**.

**Y. Costi Fissi:**

diminuzione di reddito derivante dai costi fissi, sostenuti nel **Periodo di Interruzione dell'Attività**, relativi alle retribuzioni di amministratori, dirigenti, responsabili di reparto e dipendenti con contratto a termine. La presente esclusione si applica esclusivamente alle **Perdite da Interruzione di Attività**.

**Z. Costi di Prevenzione Derivanti da Comportamenti di Terzi:**

o consistenti in **Costi di Prevenzione** sostenuti dall'**Assicurato** per l'attuazione di misure di prevenzione da effettuarsi in caso di un **Pericolo Attuale di Inquinamento** (al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un **Evento**, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del **Codice dell'Ambiente**) determinato da un evento causato da un terzo non operante per conto dell'**Assicurato** nell'ambito dell'**Attività Assicurata** e/o del **Sito Assicurato**.

La presente esclusione non si applica a quanto coperto dalla Garanzia J “Responsabilità per Fatto di Appaltatori e Subappaltatori” di cui all’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione Rischi Ambientali”, qualora operante.

**AA. Art. 18 comma 6 del Codice dell'Ambiente:**

o consistenti in importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell'ambito di applicazione dell'art. 18 comma 6 del **Codice dell'Ambiente**.

**BB. Attività Svolte all'Esterno:**

attività svolte all'esterno del **Sito Assicurato**. La presente esclusione non si applica in relazione alla Garanzia K “Carico e Scarico Con Mezzi Meccanici Propri Presso Terzi”, qualora operante.

## CC. Alterazioni di Carattere Genetico:

alterazioni di carattere genetico trasmissibili.

## DD. Ogm:

organismi geneticamente modificati.

## EE. Attività Off-Shore:

proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti off-shore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi.

## FF. Sistema Informativo:

mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date.

## GG. Pozzi Perdenti:

un **Evento di Inquinamento** o un **Evento di Inquinamento Ambientale** originatosi attraverso pozzi perdenti.

## HH. Attività di Indagine Imposte dalla Normativa Vigente:

o consistenti in costi per le attività di indagine imposte dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento o per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) se il **Sito Assicurato** ne sia soggetto, qualora l'**Evento di Inquinamento** o l'**Evento di Inquinamento Ambientale** non sia indennizzabile ai sensi della presente polizza.

## II. Spese di Messa in Sicurezza Operativa:

o consistenti in spese sostenute per la messa in sicurezza operativa di cui all'art. 240, comma 1, lett. n) del **Codice dell'Ambiente**, salvo il caso in cui sia operante la Garanzia F “Spese di Messa in Sicurezza Operativa” dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione” delle “Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali”.

**Art. 3. Validità Temporale della Copertura (Claims Made)**

La presente **Polizza** viene prestata su base “claims made”, vale a dire le coperture da essa prevista operano a condizione che:

- l'**Evento** abbia origine per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di Retroattività**, se prevista; e
- l'**Inquinamento**, il **Danno Ambientale** o il **Pericolo Attuale di Inquinamento** si manifesti o sia scoperto per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**; e
- il **Sinistro** venga denunciato per iscritto dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**, o durante il **Periodo di Garanzia Postuma** qualora operante, ai sensi dell'art. 11 “Obblighi degli Assicurati in caso di Sinistro” che segue.

**Art. 4. Estensione Territoriale**

L'Assicurazione prestata dalla presente **Polizza** vale per gli **Eventi** o i **Pericoli Attuali di Inquinamento** originatisi nell'ambito territoriale indicato al punto 5 della Scheda di Polizza.

**Art. 5. Sinistri in Serie**

Qualora la presente **Polizza** venga rinnovata per più **Periodi di Assicurazione** e:

- in un **Periodo di Assicurazione** sia scoperto e denunciato ai sensi di **Polizza** un **Evento**, allora qualsiasi successivo **Evento** che sia connesso, conseguente o interconnesso al precedente o ne costituisca la continuazione o la ripetizione sarà considerato come scoperto nel **Periodo di Assicurazione** al quale si riferisce il primo **Evento** scoperto; e/o
- in un **Periodo di Assicurazione** sia ricevuta e denunciata ai sensi di **Polizza** una **Richiesta di Risarcimento**, allora qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento**, anche se denunciata dopo la cessazione

del **Periodo di Assicurazione**, che sia relativa al medesimo **Evento** e/o ad un **Evento** che sia connesso, correlato o interconnesso o costituisca la continuazione o ripetizione dell'**Evento** a cui si riferisce la prima **Richiesta di Risarcimento**, verrà considerata come denunciata alla data di denuncia della prima **Richiesta di Risarcimento**,

purché l'**Assicurato** abbia rinnovato la presente **Polizza** senza soluzione di continuità sin dalla scoperta e denuncia dell'**Evento**, o dal ricevimento e denuncia della prima **Richiesta di Risarcimento**.

## Art. 6. Datazione dell'Evento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un **Evento** o un **Pericolo Attuale di Inquinamento**, l'**Assicuratore** indennizzerà l'**Assicurato** con un ammontare proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa con l'**Assicuratore** in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata l'attività che ha cagionato l'**Inquinamento** o il **Danno Ambientale** o il **Pericolo Attuale di Inquinamento** e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell'attività.

## Art. 7. Inserimento di Nuovo Sito

Nel caso d'inserimento in copertura quale **Sito Assicurato** di uno o più stabilimenti nel corso del **Periodo di Assicurazione**, la copertura decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento senza alcuna retroattività, salvo che venga espressamente diversamente stabilito nella stessa appendice. Non saranno pertanto coperti gli **Eventi** originatisi prima di tale data.

## Art. 8. Aree di Movimentazione, Stoccaggio e Deposito: Condizione di Indennizzabilità

Relativamente ai **Costi di Bonifica**, **Costi di Bonifica Ambientale**, **Danni Ambientali** e **Danni a Terzi** derivanti da un **Evento di Inquinamento** o un **Evento di Inquinamento Ambientale** al suolo, al sottosuolo e alle acque sotterranee, l'assicurazione è valida a condizione che:

- le aree di movimentazione e/o stoccaggio delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) siano impermeabilizzate e, il drenaggio delle stesse, sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti anche improvvisi; e
- i serbatoi esterni, siano poggiati su aree impermeabilizzate e siano dotati di secondo contenimento opportunatamente dimensionato e manutenuto.

## Art. 9. Limite di Indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente **Polizza** è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo Aggregato indicato al punto 3.a) della Scheda di Polizza, che rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per ogni **Periodo di Assicurazione** in relazione a più **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento**, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla **Polizza** e per tutte le **Attività Assicurate** svolte nei **Siti Assicurati**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti.

In relazione a ogni Garanzia prevista all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie di Polizza" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali" e indicata al punto 3.b) della Scheda di Polizza:

- l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per un singolo **Evento o Pericolo Attuale di Inquinamento**, in relazione a tutte le **Attività Assicurate** svolte nel **Sito Assicurato**, non potrà superare il Limite di Indennizzo per **Sinistro** (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti; e
- l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per **Periodo di Assicurazione** in relazione a più **Eventi o Pericoli Attuali di Inquinamento**, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla **Polizza** e in relazione a tutte le **Attività Assicurate** svolte nei **Siti Assicurati**, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti.

Ogni altro costo o spesa coperta s'intende parte integrante del Limite di Indennizzo applicabile, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 1917 3º comma C.C. per le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**.

Qualora in relazione a una specifica Garanzia prevista all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: Garanzie di Polizza" delle

“Norme che Regolano l’Assicurazione Rischi Ambientali” fosse previsto un Sottolimite, per tale specifica Garanzia la copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del relativo Sottolimite, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’**Assicuratore** indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti. Il Sottolimite è da intendersi quale parte integrante del Limite di Indennizzo relativo a tale Garanzia, e non in aggiunta allo stesso.

Si precisa che qualora la copertura assicurativa della presente **Polizza** fosse prestata per una pluralità di **Assicurati**, il Limite di Indennizzo rappresenta l’esborso massimo a carico dell’**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra di loro.

Se il **Periodo di Assicurazione** è superiore o inferiore a un anno, il Limite di Indennizzo Aggregato e i Limiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione rappresentano il massimo esborso dell’**Assicuratore** per tale periodo.

## Art. 10. Franchigia

L’assicurazione di cui alla presente **Polizza** viene prestata con l’applicazione delle **Franchigie**, specificamente indicate al punto 3.b della Scheda di Polizza per ogni Garanzia, che rimarranno a carico dell’**Assicurato**. L’**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **Sinistro**, che supera la **Franchigia**.

La **Franchigia** si applica separatamente a ogni Garanzia e a ogni **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal fatto che il **Periodo di Assicurazione** sia superiore o inferiore a un anno o che l’assicurazione cessi prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Qualora l’**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **Franchigia** applicabile, l’**Assicurato** avrà l’obbligo di rimborsare tali importi all’**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

## Art. 11. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro

Ai fini di ogni indennizzo da effettuarsi ai sensi della presente **Polizza**, in caso di **Sinistro** l’**Assicurato** dovrà:

- a) denunciare per iscritto l’evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso) nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 3 giorni (art. 1913 C. C.);
- b) comunicare per iscritto nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione a un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell’**Assicurato** a termini di **Polizza**;
- c) trasmettere immediatamente all’**Assicuratore** ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al **Sinistro**, o l’esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all’**Assicurato** in merito al **Sinistro**;
- d) fornire tutte le informazioni e l’assistenza che l’**Assicuratore** possa richiedere;
- e) non riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell’**Assicuratore**;
- f) non sostenere alcun **Costo di Bonifica** o **Costo di Bonifica Ambientale** o qualsivoglia altra spesa senza il preventivo consenso scritto dell’**Assicuratore**, salvo il caso in cui tali costi e spese si qualifichino come **Costi di Prevenzione** o spese di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell’Ambiente**. Le spese coperte dalla presente **Polizza** che si qualifichino quali **Costi di Prevenzione** o spese di messa in sicurezza d’emergenza cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell’Ambiente** saranno indennizzate a condizione che, a giudizio di un perito specializzato, siano state necessarie e sufficienti per neutralizzare o minimizzare gli effetti della minaccia, nei limiti del Limite di Indennizzo o, ove maggiore, entro il limite stabilito dall’art. 1914 C.C.

L’inaidempimento di uno dei precedenti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.

## Art. 12. Gestione del Sinistro e Spese Legali

- a) L’**Assicuratore** assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell’**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici. Con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell’articolo 1917 3º comma C. C., sono a carico dell’**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’**Assicurato** in relazione a una **Richiesta di Risarcimento**, entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Indennizzo stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Limite, le spese vengono

ripartite fra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicuratore** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

- b) Qualora l'**Assicuratore** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo paragrafo della precedente lettera a), lo stesso avrà comunque facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga la **Richiesta di Risarcimento** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi e il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale instaurato od instaurando. In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** sulla gestione della vertenza, l'**Assicurato** avrà comunque facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato dall'**Assicuratore** e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all'importo raccomandato, l'**Assicuratore** sarà obbligato ad indennizzare l'**Assicurato** solo nei limiti dell'importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo della precedente lettera a), sostenute prima di tale pagamento.

## Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione

### Art. 1. Pagamento del Premio e Frazionamento

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di effetto indicato al punto 2 della Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'**Assicuratore** o all'Intermediario a cui la **Polizza** è assegnata.

Qualora sia così indicato al punto 10 della Scheda di Polizza, il premio, pur essendo unico e indivisibile, viene frazionato in più rate, la prima delle quali dovrà essere versata al perfezionamento del contratto e le altre con le scadenze pattuite. Il premio di ogni rata successiva al perfezionamento è comunque dovuto all'**Assicuratore** anche in caso di cessazione o riduzione del rischio, di alienazione totale o parziale delle cose assicurate o di anticipata risoluzione del contratto per qualsiasi motivo.

### Art. 2. Legge Applicabile e Foro Competente

La presente **Polizza** è soggetta e regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

### Art. 3. Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente/Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Art. 4. Modifiche del Rischio – Aggravamento o Diminuzione del Rischio

L'**Assicurato** dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'**Assicuratore** ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 C.C.) o una diminuzione (Art. 1897 C.C.) del rischio coperto dalla presente **Polizza**. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione. In caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del **Contraente**, fermo restando che l'**Assicuratore** avrà il diritto di recedere dalla **Polizza** come disposto dalla legge.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che costituiscono aggravamento del rischio il mutamento di destinazione del **Sito Assicurato**, nonché i cambiamenti nell'**Attività Assicurata** occorsi durante il **Periodo di Assicurazione** che richiedano più stringenti misure atte a prevenire o evitare un **Evento** nell'ambito di un **Sito Assicurato**, rispetto alle misure applicabili alla data di effetto del **Periodo di Assicurazione**.

### Art. 5. Obblighi in Caso di Sospensione o Cessazione dell'Attività Assicurata o Alienazione del Sito Assicurato

L'**Assicurato** è tenuto a comunicare all'**Assicuratore**, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata entro 3 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- se il **Sito Assicurato** è oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività;
- se il **Sito Assicurato** è oggetto di cessione di proprietà.

### Art. 6. Altre Assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Nel caso in cui un **Sinistro** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza** fosse indennizzato anche da altra assicurazione, la presente **Polizza** opererà in eccesso rispetto all'indennizzo prestato da tale altra assicurazione, e pertanto l'**Assicuratore** sarà responsabile esclusivamente per la parte in eccesso al limite di indennizzo prestato da tale altra

assicurazione. Quanto precede non si applica nel caso in cui l'altra assicurazione sia stata specificamente stipulata per operare in eccesso al Limite di Indennizzo della presente **Polizza**.

Qualora un **Sinistro** fosse indennizzabile ai sensi della presente **Polizza** e anche di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con un'altra società assicuratrice appartenente al gruppo Chubb Limited, l'indennizzo prestato in forza di tale altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del Limite di Indennizzo previsto dalla presente **Polizza**, nonché viceversa.

## Art. 7. Modifiche all'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Art. 8. Diritto di Ispezione e Audit

L'**Assicuratore** ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del **Sito Assicurato** e prelevare campioni dallo stesso; per tali ispezioni l'**Assicurato** è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'esercizio di tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il **Sito Assicurato** sia considerato sicuro dall'**Assicuratore** o che le sue condizioni siano considerate conformi a quanto previsto dalla legge in generale.

## Art. 9. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o l'**Assicuratore** potranno recedere dalla presente **Polizza**. La relativa comunicazione dovrà essere inoltrata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dall'**Assicuratore**, lo stesso rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non goduto.

## Art. 10. Surrogazione

L'**Assicuratore** che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 C.C.).

## Art. 11. Durata della Polizza – Tacito Rinnovo

In mancanza di disdetta inviata da una parte all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso, la **Polizza** è rinnovata tacitamente per un nuovo **Periodo di Assicurazione**.

## Art. 12. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del **Contraente/Assicurato**.

## Art. 13. Sanzioni Economiche e Commerciali

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'**Assicuratore** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

## Dichiarazioni del Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Norme che Regolano l'Assicurazione Rischi Ambientali:

- Art. 2 Esclusioni
- Art. 2 Esclusione lettera S (ultimo paragrafo)
- Art. 3 Validità Temporale della Copertura (Claims Made)
- Art. 4 Estensione Territoriale
- Art. 5 Sinistri in Serie
- Art. 6 Datazione dell'Evento
- Art. 7 Inserimento di Nuovo Sito
- Art. 8 Aree Movimentazione, Stoccaggio e Deposito: Condizione di Indennizzabilità
- Art. 9 Limite di Indennizzo
- Art. 10 Franchigia
- Art. 11 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 12 Gestione del Sinistro e Spese Legali

Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione:

- Art. 02 Legge Applicabile e Foro Competente
- Art. 05 Obblighi in caso di Sospensione o Cessazione dell'Attività Assicurata o Alienazione del Sito Assicurato
- Art. 06 Altre Assicurazioni (2° e 3° paragrafo)
- Art. 08 Diritto di Ispezione e Audit
- Art. 11 Durata della Polizza – Tacito Rinnovo
- Art. 13 Sanzioni Economiche e Commerciali

### Il Contraente

---

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, costituito da DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

### Il Contraente

---

**Allegato 1****SOS Green 72h Chiama Chubb – Servizio di Consulenza Ambientale**

La presente nota ha lo scopo di informare il **Contraente** sulla possibilità di accedere a un Servizio di Consulenza Ambientale fornito da una società esterna all'**Assicuratore** e dallo stesso selezionata ai fini della messa in sicurezza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.

In seguito a un **Evento di Inquinamento**, l'**Assicurato** potrà, qualora interessato, avvalersi di un Servizio di Consulenza Ambientale. Il servizio si riferisce a un **Sinistro** che, ai sensi della **Legge a Tutela dell'Ambiente**, renda necessario l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente**.

All'**Assicurato** che:

- denunci il **Sinistro** all'**Assicuratore** entro le 72 ore dal momento di accadimento dell'**Evento di Inquinamento**, e
- concordi e si attenga alle indicazioni del Consulente Ambientale indicato dall'**Assicuratore**,

l'**Assicuratore** concederà, in caso di **Sinistro** indennizzabile, una riduzione della **Franchigia** pari al 25%, da applicare agli altri importi risarcibili.

In caso di Sinistro indennizzabile, i costi per le operazioni di messa in sicurezza d' emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del **Codice dell'Ambiente** saranno a carico dell'**Assicurato** e, previa conferma dell'operatività della **Polizza** da parte dell'**Assicuratore**, verranno rimborsati dall'**Assicuratore** all'**Assicurato**.

In caso di Sinistro non indennizzabile, rimarranno a carico dell'**Assicuratore** i soli costi relativi al Servizio di Consulenza Ambientale.

Si richiama l'attenzione del Contraente su quanto segue:

- a) l'**Assicurato** non è tenuto ad avvalersi del Servizio di Consulenza Ambientale sopra indicato e l'**Assicuratore** non sarà in alcun modo parte degli accordi che l'**Assicurato** e il Consulente Ambientale potranno concludere;
- b) il Consulente Ambientale è un soggetto esterno all'**Assicuratore** e non è un suo agente o rappresentante;
- c) l'**Assicuratore** non si assumerà alcuna responsabilità per i servizi resi dal Consulente Ambientale, né sarà titolare di alcun diritto o alcuna obbligazione o responsabilità eventualmente prevista dagli accordi tra l'**Assicurato** e il Consulente Ambientale. Qualunque diritto od obbligazione in relazione a tali accordi, comprese fatturazioni, compensi e servizi resi, spettano solo all'**Assicurato** e al Consulente Ambientale.

## Informativa sul trattamento dei Dati Personalni

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personalni), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personalni all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personalni.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it) o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com).

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

**Il Contraente**  
(Timbro e firma)